



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 4 e 5 dicembre 2025

Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

#### **PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 4 e 5 dicembre 2025</p> <p>Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna</p> <p>Progetti di legge regionali di particolare interesse</p>
---	--	---

### **Regione Lazio - Proposta di legge n. 234 del 14 novembre 2025 “Disposizioni regionali per la promozione delle serate sicure”**

Il progetto di legge in esame, di iniziativa consiliare di maggioranza, risulta corredata da un’ampia relazione illustrativa delle ragioni poste a fondamento della proposta, nonché da scheda descrittiva del contenuto dei nove articoli che lo compongono.

In considerazione del crescente aumento di fenomeni correlati all’abuso di alcool e/o di sostanze stupefacenti da parte dei giovani, spesso in contesti di svago e di intrattenimento notturno, con un conseguente preoccupante incremento degli incidenti stradali, nonché di episodi di malori e situazioni di rischio all’interno o nei pressi dei locali di aggregazione, i proponenti sottolineano l’esigenza di porre in essere strumenti idonei per l’attuazione di politiche integrate di prevenzione e sicurezza, che uniscano la tutela della salute pubblica, la responsabilità sociale delle imprese che operano nel settore dell’intrattenimento e la partecipazione dei giovani, nel pieno rispetto, si afferma, delle competenze legislative regionali in materia.

**Obiettivo della legge (Articolo 1)** è dunque promuovere “serate sicure e responsabili”, secondo un modello basato - nel rispetto, si precisa, delle competenze dei Comuni e delle autorità di pubblica sicurezza - sulla prevenzione dei comportamenti a rischio, sulla tutela della salute e del benessere dei giovani e sulla responsabilità sociale degli operatori del settore.

Quali strumenti di attuazione delle finalità perseguite ed enunciate, si propongono interventi regionali di sensibilizzazione e formazione nonché incentivi e accordi con gli enti locali, le organizzazioni del terzo settore, le imprese e le associazioni giovanili.

La proposta normativa prevede poi (**Articolo 2**) la promozione, da parte della Regione, d’intesa con le associazioni di categoria dei gestori dei locali di intrattenimento, le organizzazioni giovanili e i Comuni, dell’adozione di un “**Codice di comportamento**” finalizzato a favorire la sicurezza, la salute e il rispetto delle regole nei suddetti locali.

L’adesione al Codice sarebbe volontaria, tuttavia costituirebbe requisito per l’accesso ai benefici previsti dalla proposta di legge.

Numerosi i profili disciplinati dal Codice: oltre al rispetto del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, secondo la normativa statale vigente (legge 30 marzo 2001, n. 125 e s.m.i. “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”) il progetto indica, tra altri, la promozione di bevande analcoliche e a basso contenuto alcolico (anche mediante incentivi o sconti), la diffusione di informazioni preventive sui rischi dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, la promozione di aree di decompressione o ristoro nei locali, nel rispetto delle normative edilizie e di sicurezza comunali, l’adozione di strumenti di monitoraggio della capienza dei locali e di etilometri volontari per la clientela, nel rispetto della normativa sulla privacy (Reg. UE 2016/679 - GDPR), nonché, infine, il rispetto dei regolamenti comunali in materia di orari di apertura e chiusura, in modo tale da favorire un’organizzazione più sicura degli afflussi.

A favore dei locali che adottano il Codice si prevede (**Articolo 3**) l’erogazione, da parte della Regione, di **contributi** a fondo perduto per l’acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE), impianti di videosorveglianza conformi al Codice Privacy e alle autorizzazioni comunali, sistemi contapersone per il controllo della capienza, etilometri volontari per uso informativo dei clienti. La concessione di tali incentivi dovrebbe essere attuata secondo

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 4 e 5 dicembre 2025</p> <p>Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna</p> <p>Progetti di legge regionali di particolare interesse</p>
---	--	---

criteri di proporzionalità rispetto alla dimensione del locale, alla capienza e al numero di interventi di sicurezza adottati.

Grande rilievo viene dato altresì alla formazione professionale, prevedendo (**Articolo 4**) che la Regione promuova corsi di **formazione** destinati a gestori, personale e addetti alla sicurezza dei locali, con contenuti riguardanti:

- a) la rianimazione cardiopolmonare di base (BLS);
- b) la somministrazione responsabile di bevande alcoliche;
- c) la gestione delle emergenze sanitarie e di sicurezza;
- d) la comunicazione e prevenzione dei comportamenti a rischio.

Il progetto di legge, inoltre, incentiva la collaborazione della Regione con le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e con gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per il presidio sanitario e per l'assistenza in occasione di eventi, manifestazioni o contesti caratterizzati da particolare affluenza, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Per i locali aderenti alla legge si prevede anche (**Articolo 5**) l'istituzione di un **logo identificativo**, denominato "Serate Sicure Lazio"; tale logo, esposto in modo visibile, rappresenterebbe un marchio di sicurezza, qualità e responsabilità sociale, inoltre i locali che lo ottenessero sarebbero iscritti in apposito Registro regionale.

All'istituzione del menzionato logo si affianca la previsione di campagne di sensibilizzazione istituzionale, attuate dalla Regione anche mediante un camper informativo itinerante dotato di materiale divulgativo e personale formato, nonché sviluppando ulteriori strumenti e iniziative in collaborazione con le ASL per il primo soccorso e con la Protezione Civile regionale per la sicurezza, sempre mantenendo il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e giovanili.

Si propone altresì (**Articolo 6**) che la Regione, d'intesa con i Comuni e le associazioni di categoria, promuova e supporti progetti di **mobilità notturna sicura**, finalizzati al trasporto notturno tra locali e centri abitati, favorendo forme di trasporto collettivo, servizi di "navetta sicura", car-sharing o partnership con imprese e start-up innovative nel settore.

Il progetto di legge si conclude con la disposizione (**Articolo 7**) secondo cui la Giunta, entro novanta giorni, provvede all'adozione di un **regolamento** per la definizione di criteri, procedure e modalità operative (in particolare: i criteri e le modalità di concessione dei contributi; la durata, i contenuti e i requisiti dei corsi di formazione; le procedure di rilascio, controllo e revoca del logo "Serate Sicure Lazio"; le modalità di gestione del registro regionale; i criteri di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle misure), con le **disposizioni di natura finanziarie** (**Articolo 8**) e con quella relativa all'**entrata in vigore** (**Articolo 9**).

 Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 dicembre 2025 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
--	--

**Regione Calabria - Proposta di legge regionale “Disposizioni in materia di preservazione della fertilità per fini sociali”<sup>1</sup>.**

Il progetto di legge in esame, anch’esso di iniziativa consiliare, si propone di affrontare il problema della denatalità, sempre più attuale e grave anche nel territorio regionale calabrese.

La relazione illustrativa di cui il testo legislativo risulta corredata evidenzia, anzi, al riguardo, citando i dati Istat, come nel 2024 le nascite in Calabria siano diminuite, rispetto al 2023, dell'8,4%, un valore più elevato della media nazionale.

Tale tendenza, legata anche all'emigrazione giovanile, ha progressivamente condotto ad una sensibile diminuzione della popolazione, in particolare tra i giovani tra i 15 e i 34 anni.

La “desertificazione demografica”, sottolineano i proponenti, è un processo in continua accelerazione e la posticipazione dell’età media con cui le donne si apprestano a tentare la prima gravidanza (sia per ragioni personali, sia per motivazioni professionali o per l’assenza di un lavoro stabile) è spesso la prima causa di insuccesso, in considerazione del fatto che dopo i 40 anni la qualità degli ovuli diminuisce significativamente a causa di un naturale invecchiamento e di un aumento delle anomalie cromosomiche.

La riduzione della qualità, combinata con la diminuzione della quantità (riserva ovarica), rende più difficile il concepimento, sia spontaneo, sia mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), con un rilevante aumento, altresì, del rischio di aborti spontanei e malformazioni.

Uno strumento utile per tentare di arginare tale problematica può essere la tecnica della crioconservazione degli ovociti, che, si legge ancora nella relazione illustrativa, può essere definita come una “Terapia dell’infertilità futura”: gli ovuli congelati mantengono, infatti, le caratteristiche dell’età al momento della conservazione, aumentando le possibilità di gravidanza futura e offrendo maggiore flessibilità nella pianificazione familiare, oltre a costituire una tecnica efficace per diminuire il rischio di anomalie cromosomiche e genetiche per le donne che sono ancora fertili, ma scelgono di procreare in età avanzata.

Alla luce di tali considerazioni, evidenziano i proponenti, al fine di contrastare il calo demografico, accanto a politiche ambientali più attente e a politiche sociali più efficaci, un ruolo fondamentale può essere svolto proprio dalla medicina della riproduzione, e cioè da quella branca della medicina che si occupa della diagnosi e cura dell’infertilità e delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), nonché della prevenzione dell’infertilità e della preservazione della fertilità.

Ricorrendo alla CPO (Crioconservazione preventiva degli ovociti), una donna può infatti decidere di differire nel tempo un evento importante come la maternità, mantenendo condizioni favorevoli in termini di numero e qualità degli ovociti, e riuscire così a organizzare e pianificare con maggiore libertà la propria vita presente e futura a livello educativo, professionale, economico, sociale, psicologico, emotivo e relazionale, con la

---

<sup>1</sup> Sul tema si segnala altresì la proposta di legge regionale recante titolo “Disposizioni in materia di preservazione della fertilità”, presentata nella Regione Basilicata, che mira a garantire supporto economico alla tecnica della crioconservazione o medical freezing, al fine di tutelare il diritto alla genitorialità e alla procreazione, non soltanto in caso di patologie oncologiche, ma anche laddove ricorrano situazioni e motivazioni di carattere sanitario non oncologico.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 4 e 5 dicembre 2025</p> <p>Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna</p> <p>Progetti di legge regionali di particolare interesse</p>
---	--	---

possibilità di riallineare le proprie necessità nel presente con un progetto di genitorialità nel futuro secondo i propri valori, principi, credenze e obiettivi.

La promozione della tecnica della crioconservazione degli ovociti al fine di contrastare la diminuzione delle nascite è l'oggetto della proposta di legge esaminata in questa sede, che consta di cinque articoli e si rivolge alle donne di età compresa tra i 27 e i 40 anni, residenti in Calabria da almeno 12 mesi, con nucleo familiare avente reddito ISEE non superiore a euro 30.000.

Più precisamente, l'iniziativa legislativa intende (**Articolo 1**) contrastare il calo drastico delle nascite e la consequenziale desertificazione demografica, sostenendo la preservazione della fertilità femminile, tutelando la salute riproduttiva delle donne e finanziando l'accesso a percorsi di crioconservazione preventiva degli ovociti (CPO) per ragioni sociali, così da garantire il diritto alla genitorialità, alla procreazione e alle pari opportunità.

Individuati i **soggetti destinatari** della misura (**Articolo 2**), la proposta prevede (**Articolo 3**) l'erogazione di **contributi economici** fino ad un massimo di euro 3.000 per le spese relative alla crioconservazione di ovociti per fini sociali; la richiesta di contributo si perfeziona presso l'ASP di residenza con la compilazione di un modulo dedicato, denominato "Consenso informato al prelievo e crioconservazione di ovociti per la preservazione della fertilità"; il contributo può essere concesso una sola volta per ciascun beneficiario, inoltre le procedure devono essere effettuate presso centri autorizzati di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), iscritti al registro nazionale e ricadenti nel territorio della regione Calabria.

L'erogazione del contributo verrà effettuata, fino ad esaurimento delle risorse, previa presentazione della documentazione sanitaria e della fattura rilasciata dalla struttura autorizzata.

Il progetto si conclude con la previsione del **monitoraggio** annuale sull'andamento della misura (**Articolo 4**) - secondo cui la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione della legge contenente l'analisi dell'impatto della legge medesima sui tassi di crioconservazione e sull'emigrazione sanitaria, le criticità riscontrate e le eventuali proposte normative di modifica - e con la **norma finanziaria** (**Articolo 5**).

#### **Regione Calabria - Proposta di legge regionale recante: "Disposizioni concernenti l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito regionale."**

Il terzo progetto di legge di cui la presente relazione intende trattare ha ad oggetto l'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito regionale.

Esso, sempre di iniziativa consiliare, risulta corredata da un'ampia relazione illustrativa, in cui i proponenti, dopo avere precisato la nozione di intelligenza artificiale (IA) - da intendersi come una tecnica di apprendimento automatico, logico o deduttivo, in grado di replicare capacità umane e utilizzabile in qualsiasi tipologia di dispositivo o programma informatico - sottolineano come dalla stessa possano scaturire rilevanti vantaggi in termini sociali, economici e ambientali, segnalando tuttavia i potenziali rischi che tale tecnica presenta per le persone e la società in termini di sicurezza dei dati e di relazioni sociali.

Ciò premesso, i proponenti illustrano il quadro normativo in cui l'iniziativa legislativa regionale si inserisce nonché le motivazioni ispiratrici della stessa e le finalità perseguitate.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 4 e 5 dicembre 2025 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse</p>
--	--	---

Sotto il profilo del contesto giuridico e normativo, la proposta in esame si colloca nel quadro delineato:

1. dalla disciplina normativa dell'Unione europea in materia di IA (regolamento europeo 2024/1689: Artificial Intelligence Act);
2. dalla normativa nazionale (legge 23 settembre 2025, n. 132 "Disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale");
3. dalle indicazioni emerse dalla Conferenza delle Regioni del 20 dicembre 2023.

Quest'ultima, in particolare, ha fornito, quanto alla competenza legislativa regionale in materia, indicazioni di grande rilievo, stabilendo che le Regioni possono:

- a) contribuire a definire linee guida e normative specifiche per l'implementazione dell'IA e a darne una contestuale attuazione, anche in forma sperimentale, nel rispetto dei valori e delle specifiche esigenze delle comunità territoriali;
- b) promuovere un approccio etico all'IA, incoraggiando la collaborazione tra settore pubblico, privato e accademico per sviluppare soluzioni tecnologiche che rispettino standard e processi di digitalizzazione condivisi nei territori anche nell'ottica di abbattimento del digital divide;
- c) promuovere la creazione di registri pubblici relativi all'uso di algoritmi da parte delle pubbliche amministrazioni per garantire la trasparenza nell'utilizzazione degli stessi nei confronti dei cittadini.

In tale contesto, europeo e nazionale, la proposta di legge in esame mira, si afferma ancora nella relazione illustrativa, "a contribuire alla promozione, allo sviluppo, alla diffusione, all'incentivazione, alla formazione, all'utilizzo, all'informazione, alla regolamentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nel territorio locale", disciplinando e favorendo la diffusione e l'utilizzo dell'IA in Calabria, nei diversi settori economici e sociali della regione, con particolare attenzione alle società partecipate.

Il progetto di legge, costituito da nove articoli, intende promuovere una governance responsabile e trasparente nell'adozione della IA, garantendo al contempo il rispetto dei diritti e della privacy dei cittadini.

**Oggetto e finalità** sono indicati nell'**Articolo 1<sup>2</sup>**, mentre l'**Articolo 2** fornisce le **definizioni** utili alla comprensione delle disposizioni<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> **Art. 1 (Oggetto e finalità)** 1. La presente legge, nel rispetto delle competenze e della normativa unionale e statale di settore, reca disposizioni concernenti l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale (IA) presso la pubblica amministrazione regionale, anche con riguardo ai rischi associati all'utilizzo di tale tecnologia, nonché in materia di politiche regionali sull'impiego dell'IA, in modo affidabile e conforme alle libertà e ai diritti fondamentali della persona. 2. La Regione Calabria promuove l'adozione responsabile di sistemi di IA presso la pubblica amministrazione regionale anche per migliorare l'efficienza dei propri processi amministrativi e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. 3. Tutti i sistemi basati sull'IA utilizzati dall'amministrazione regionale devono rispettare le normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica e devono essere soggetti a revisione umana nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità ed equità. 4. La Regione Calabria riconosce le opportunità, anche in termini di sviluppo economico, derivanti dall'impiego di sistemi di IA affidabile e persegue la programmazione coordinata di sviluppo e di utilizzo di sistemi di IA in ambito regionale, nel rispetto delle norme etiche e di quelle vigenti in materia di protezione dei dati, dei diritti digitali e della sicurezza informatica.

<sup>3</sup> **Art. 2 (Definizioni)** 1. Ai fini della presente legge si intende per sistema di IA il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 4 e 5 dicembre 2025 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse</p>
---	--	---

Fulcro della proposta è la **promozione di sistemi di IA affidabile (Articolo 3)**<sup>4</sup>.

Gli strumenti principali individuati per la realizzazione delle finalità enunciate sono rappresentati dall'istituzione (**Articolo 4**) di un **Registro regionale** di persone fisiche e giuridiche (imprese, aziende, startup, spin off, associazioni, enti pubblici, università, istituti scolastici, etc. etc.) che si occupano di IA e dal riconoscimento di premialità nei bandi di finanziamento regionale ai soggetti iscritti nel Registro predetto, nonché dall'istituzione di un **ufficio regionale per l'IA (Articoli 5 e 6)** per il coordinamento, il monitoraggio, la promozione, il controllo, la diffusione, la promozione e l'informazione dei sistemi di IA.<sup>5</sup>

---

che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale. 2. Per sistema di IA affidabile, d'ora in poi sistema di IA, si intende quanto definito dal Regolamento (UE) 2024/1689; in particolare un sistema di IA è affidabile se soggetto a supervisione umana, intesa come capacità d'intervento dell'uomo in tutte le fasi del funzionamento dello stesso. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle definizioni di cui al Regolamento (UE) 2024/1689.

**4 Art. 3 (Promozione di sistemi di IA affidabile)** 1. La Regione promuove lo sviluppo e l'adozione di sistemi di IA affidabile basati sulla prevenzione dei rischi connessi al loro utilizzo e, in particolare, promuove: a) l'impiego di tecnologie digitali basate su sistemi di IA per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi amministrativi della Regione Calabria e per migliorare la fruizione dei servizi erogati in favore dei cittadini nel rispetto del principio di buon andamento dell'amministrazione regionale; b) attività e iniziative di organizzazioni pubbliche e private che contribuiscono a diffondere l'utilizzo di sistemi di IA e la consapevolezza sulle opportunità e i rischi a essi associati; c) programmi e corsi di formazione in materia di uso dei dati conforme alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, al fine di garantire una corretta comprensione e gestione della tecnologia di IA; d) campagne di sensibilizzazione su rischi e opportunità legate all'utilizzo dell'IA nella pubblica amministrazione regionale; e) lo sviluppo del mercato regionale relativo alla produzione e utilizzo di tecnologie basate su IA. 2. All'attuazione delle finalità di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**5 Art. 6 (Attività dell'Ufficio regionale per l'IA)** L'Ufficio regionale per l'IA, attraverso il coinvolgimento, tramite appositi accordi, dell'Agenzia per l'Italia Digitale, elabora proposte e indirizzi per: a) indagare, analizzare, comprendere, monitorare e valutare le implicazioni etiche, normative, infrastrutturali, economiche e la sostenibilità di applicazioni, sistemi, strumenti e soluzioni di IA nella pubblica amministrazione regionale; b) sperimentare l'utilizzo di applicazioni, sistemi, strumenti e soluzioni di IA in ambito regionale, all'interno di processi e sistemi dell'Ente, coinvolgendo, allo scopo, anche la Rete di responsabili della transizione al digitale delle agenzie e delle in house regionali; c) contribuire alla definizione degli obiettivi e delle strategie di medio e lungo periodo della Regione nella promozione dell'utilizzo di sistemi di IA; d) proporre soluzioni per l'adozione di sistemi di IA affidabile da parte degli operatori economici; 11 e) raccogliere e divulgare studi e ricerche riguardanti politiche e buone pratiche realizzate a livello regionale, nazionale e internazionale sul riconoscimento dei benefici economico-sociali derivanti dall'uso di IA affidabile; f) promuovere l'inserimento, nel programma formativo delle strutture amministrative di Giunta e Consiglio regionale, di attività formative finalizzate alla corretta comprensione e gestione dell'IA; g) diffondere l'informazione e la conoscenza delle caratteristiche della tecnologia di IA per un suo utilizzo, sicuro, equo e responsabile; h) recepire proposte per l'utilizzo dell'IA da parte di portatori di pubblico interesse al fine di consolidare una innovazione partecipata nel campo dell'IA nell'interesse della collettività; i) individuare le particolarità e le esigenze nell'ambito di settori strategici locali al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo (R&D), industrializzazione e formazione di nuovi prodotti o servizi di IA; j) promuovere e diffondere l'impiego di IA nella pubblica amministrazione regionale e negli enti locali calabresi favorendo la collaborazione tra gli stessi, i soggetti iscritti nel Registro regionale di cui all'articolo 4, soggetti terzi con sede nel territorio nazionale o internazionale, ai fini anche della sperimentazione di nuovi prodotti o servizi per sostenere nuove tipologie di IA in ambito istituzionale; k) promuovere un approccio etico all'IA incoraggiando nella Regione Calabria la collaborazione tra settore pubblico, privato e accademico per sviluppare soluzioni tecnologiche che rispettano standard e processi di digitalizzazione condivisi nei territori anche nell'ottica di

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 4 e 5 dicembre 2025</p> <p>Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna</p> <p>Progetti di legge regionali di particolare interesse</p>
---	--	---

Il Progetto di legge contempla anche una **clausola valutativa (Articolo 7)**, in particolare si prevede che entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di approvazione della legge, la Giunta regionale trasmetta al Consiglio una relazione che descriva e documenti:

- a) gli interventi realizzati, specificandone gli ambiti, gli obiettivi, i soggetti coinvolti e le loro caratteristiche;
- b) in che misura la Regione ha eventualmente finanziato gli interventi realizzati e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
- c) quali punti di forza e di debolezza si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.

Per il periodo successivo si dispone che, con cadenza biennale al 31 marzo, la Giunta regionale trasmetta al Consiglio una relazione che, oltre alle informazioni già indicate, comprenda una sezione che documenti e descriva i risultati conseguiti.

Gli esiti delle attività dell'Ufficio regionale per l'IA sono parte integrante della relazione al Consiglio.

I dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge devono essere resi accessibili dalla Giunta regionale sul proprio sito istituzionale in formato aperto; analogamente, il Consiglio regionale, da parte sua, deve rendere pubblici, sul proprio sito istituzionale in formato aperto, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto, nonché formulare indirizzi vincolanti rispetto alla implementazione delle misure e del livello di integrazione degli interventi.

Concludono il progetto di legge la **norma di rinvio (Articolo 8)** e la **norma di invarianza finanziaria (Articolo 9)**.

---

abbattimento del digital divide; l) promuovere la produzione di leggi regionali attraverso l'impiego di sistemi di IA; m) promuovere attività volte alla creazione di infrastrutture dati regionali per favorire la semplificazione e personalizzazione dell'offerta dei servizi pubblici e l'innovazione dell'amministrazione regionale. 2. L'Ufficio regionale per l'IA elabora una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale contenente dati e materiale utile all'analisi dello stato di avanzamento della promozione e dell'introduzione di sistemi di IA in Calabria.